

09 LUGLIO 2026

AREA ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: SETTORE RAGIONERIA: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO PER L'INCASSO DELLA TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E RIMBORSO QUOTE

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9, recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” e istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera stessa competenza esclusiva per l’erogazione di tutti i servizi di assistenza agli studenti universitari.

Detta legge assegna a Opera, a titolo di finanziamento delle spese di funzionamento, le entrate derivanti dalla riscossione della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, ai sensi dell’art. 22 co.1 della succitata legge.

L’art. 1 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 “Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l’abilitazione all’esercizio professionale” dispone che la tassa è a carico degli studenti che si iscrivono ai corsi dell’Università degli studi di Trento, nonché delle università legalmente riconosciute, degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado universitario che hanno sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) quali il Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda, come disposto.

All’art. 4, comma 4 della legge provinciale da ultimo citata si dispone che, *“al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli studenti e di agevolare le verifiche sul versamento della tassa”*, Opera universitaria è autorizzata a *“stipulare convenzioni o addivenire ad altre forme di collaborazione con l’Università degli studi di Trento, nonché con altre università o istituti”*.

Al fine di dare piena attuazione a tale disposto, Opera, in data 11 luglio 1997, ha sottoscritto apposita convenzione con l’Università degli studi di Trento (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 114 di data 03/06/1997), assegnando alla stessa il compito di provvedere alla riscossione della tassa, congiuntamente all’incasso delle somme dovute dallo studente per l’iscrizione all’Università, e di riversare le somme così introitate nelle casse di Opera, secondo le modalità e scadenze concordate in convenzione.

Nell’ambito del medesimo atto contrattuale si stabiliva che, ai fini della rendicontazione, l’Università fornisse a Opera i dati e le informazioni sul numero delle iscrizioni e degli esoneri suddivisi per facoltà nonché il numero delle quote introitate a titolo di tassa per il diritto allo studio.

Tale convenzione, nel tempo, è sempre stata rinnovata e prorogata. Da ultimo è stata infatti autorizzata la proroga ancora in essere avente scadenza il giorno 31 luglio 2026, con determinazione del Direttore n. 144 di data 23 luglio 2025, in quanto l'art. 4 del Regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" fa rientrare nella competenza del Direttore le "convenzioni, intese, accordi con altre amministrazioni" se "relativi allo svolgimento di attività di gestione".

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" secondo il quale "*i contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni*" si conviene di stipulare una nuova convenzione con decorrenza dal 1° agosto 2026 fino alla data del 31 luglio 2027 con la possibilità di proroga di un ulteriore anno.

Con il presente provvedimento si propone dunque la stipula di una nuova convenzione con l'Università, il cui schema viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (all. 1).

Si prende atto che l'accordo in approvazione non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", giusta determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici che esclude da tale obbligo il trasferimento di denaro tra soggetti pubblici.

Si prende atto che l'imposta di bollo è a carico di Opera Universitaria per € 16,00.

Per il seguente provvedimento non è necessario acquisire un codice CUP in quanto il pagamento della tassa provinciale per il diritto allo studio garantisce il "*funzionamento*" ordinario dell'Ente e non rientra quindi nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della l.p. 23/1992, è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria.

Si dà atto, infine, che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale del 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- vista legge provinciale del 7 gennaio 1997, n. 1 "Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale" e s.m.;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;

- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta provinciale del 23 gennaio 2026, n. 44;
- vista la I^ Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Trento per la riscossione della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, come da schema di atto allegato (all. 1), con decorrenza dal 1° agosto 2026 fino alla data del 31 luglio 2027 con la possibilità di proroga di un ulteriore anno;
2. di autorizzare, se necessario, gli Uffici ad apportare lievi modifiche non sostanziali all'atto allegato;
3. di autorizzare la Ragioneria a procedere all'introito delle relative somme a carico della macrovoce 030001 "Tassa regionale per il diritto allo studio universitario" centro di costo 13 "Interventi economici" del budget economico di competenza;
4. di prendere atto che l'imposta di bollo pari a € 16,00 verrà assolta virtualmente a carico di Opera come previsto dall'art. 4 della convenzione.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(SD)